

		<div> <div> COMUNE DI ALA (TN) 85000870221 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 </div> </div>	
		REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI ALA	PROVINCIA DI TRENTO	
	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI		
	CUSTODIA FORESTALE DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 34		
	COMUNI DI ALA E AVIO		
	Tra le parti:		
	1. COMUNE DI ALA , C.F. 85000870221, rappresentato dal Sindaco pro		
	tempore sig. Stefano Gatti, domiciliato per la sua carica presso la residenza		
	comunale in piazza San Giovanni n. 1, il quale interviene nel presente atto in		
	forza della deliberazione consiliare n. 22 di data 27 novembre 2025;		
	2. COMUNE DI AVIO , C.F. 00110390226, rappresentato dal Sindaco pro		
	tempore sig. Ivano Fracchetti, domiciliato per la sua carica presso la		
	residenza comunale in piazza Vittorio Emanuele III n. 1, il quale interviene		
	nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 44 di data 26		
	novembre 2025;		
	Premesso che		
	- la L.P. 23 maggio 2007 n. 11, come modificata dalla L.P. 16 ottobre 2015 n.		
	16, all'articolo 106 disciplina le modalità di svolgimento del servizio di		
	custodia forestale specificando che detto servizio possa essere espletato		
	mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta		
	provinciale in applicazione del relativo Regolamento attuativo previsto dal		
	comma 6;		
	- il regolamento è stato adottato con D.P.P. 9 maggio 2016 n. 5-39/Leg e		
	prevede anche la riclassificazione delle zone dove è svolto il servizio di		

	vigilanza forestale (art. 3: " <i>Zone di vigilanza</i> "), rinviando per la specifica	
	suddivisione ad una successiva deliberazione della Giunta provinciale;	
	- la nuova suddivisione territoriale è stata approvata con delibera di Giunta	
	provinciale n. 1148 del 21 luglio 2017, dalla quale risulta istituita la zona di	
	vigilanza denominata Ala n. 34, costituita dai territori dei comuni di Ala ed	
	Avio. Con la stessa deliberazione, è stata peraltro confermata l'assegnazione	
	alla zona del precedente contingente di custodi forestali, in numero di tre (3);	
	- i comuni di Ala ed Avio gestiscono attualmente il servizio di custodia	
	forestale in forma associata tramite convenzione fin dall'anno 2015; la	
	convenzione approvata dai rispettivi consigli comunali e poi sottoscritta	
	aveva durata di dieci anni decorrenti da 1° gennaio 2016;	
	- con la deliberazione n. 22 di data 27 novembre 2025 e con deliberazione n.	
	44 di data 26 novembre 2025 i consigli comunali di Ala ed Avio hanno	
	espresso la volontà di proseguire la gestione in forma associata per il	
	servizio di custodia forestale;	
	- con tali deliberazioni è stato approvato anche lo schema della presente	
	convenzione.	
	Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, si	
	conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto e finalità	
	1. I Comuni di Ala ed Avio intendono proseguire, mediante stipula della	
	presente convenzione, ai sensi dell'articolo 35 del Codice degli Enti locali	
	della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e	
	ss.mm.i., nel servizio intercomunale per la gestione associata e custodia del	
	patrimonio silvopastorale dei Comuni convenzionati, che assume la	
	2	

	denominazione di "Servizio associato di custodia forestale Ala - Avio".	
	2. Il servizio associato:	
	a) svolge le funzioni di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della	
	circoscrizione n. 34 - di cui all'art. 3 del Regolamento, approvato con D.P.P.	
	9 maggio 2016 n. 5 - 39/Leg e alla delibera della Giunta provinciale n. 1148	
	del 21/7/2017;	
	b) provvede alla gestione di tutte le attività di competenza del servizio di	
	custodia forestale secondo quanto stabilito dalla L. P. 23 maggio 2007 n. 11	
	e dal citato Regolamento, previsto dall'articolo 106, comma 6, della legge	
	stessa;	
	c) garantisce la gestione, dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica,	
	perseguendone il miglioramento e la valorizzazione, anche al fine della	
	conservazione e dell'equilibrio dei sistemi ecologici;	
	d) si occupa delle attività selvicolturali, effettuate secondo i criteri e gli	
	indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del	
	bosco;	
	e) svolge attività di supporto per la valorizzazione commerciale dei prodotti	
	forestali previste dalla vigente normativa;	
	f) assicura la gestione coordinata di personale, mezzi, attrezzature così da	
	ottimizzarne impieghi e sinergie, assicurando economie di scala ed efficacia	
	dell'azione amministrativa attraverso l'accorpamento di procedure ed atti	
	esecutivi e di programmazione, al fine di realizzare un sistema efficiente e	
	coordinato e omogeneo, secondo quanto specificato nel successivo comma.	
	3. I soggetti convenzionati, attraverso il servizio associato, intendono	
	perseguire l'obiettivo di armonizzare e rendere omogenee, su tutto il territorio	
	3	

	oggetto del servizio stesso, le norme regolamentari, le procedure	
	amministrative, comportamentali e tecniche e la modulistica in uso nelle	
	materie di competenza. A tali fini, il servizio provvede:	
	- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti	
	nelle rispettive amministrazioni;	
	- all'adozione di procedure uniformi;	
	- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle	
	normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;	
	- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;	
	- a proporre e a coordinare l'organizzazione di gestione delle attività	
	silvopastorali di interesse comune di particolare rilevanza, per la loro miglior	
	valorizzazione sotto il profilo ambientale ed economico.	
	4. Compete al servizio associato la gestione amministrativa, giuridica,	
	previdenziale e assistenziale del personale forestale assegnato, necessario	
	agli enti convenzionati per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i	
	competenti Uffici provinciali, delle attività indicate nella presente	
	convenzione.	
	5. Sono attribuiti al servizio associato gli ulteriori compiti correlati che	
	disposizioni di legge attribuiscono o dovessero attribuire ai Comuni nelle	
	materie oggetto del servizio stesso.	
	Articolo 2 – Sede e struttura operativa	
	1. La sede del servizio è stabilita nel comune di Ala, al quale in qualità di	
	capofila è conferito il ruolo di referente e coordinatore delle attività oggetto	
	del servizio e del personale.	
	2. Al comune capofila sono rimborsate, pro quota, le spese sostenute per la	

	gestione amministrativa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.	
	3. La struttura operativa del servizio, con relativi spazi e attrezzature di supporto per l'attività amministrativa, è ubicata nel comune di Ala.	
	4. Presso la sede del comune capofila è istituito, in particolare, un indirizzo di posta elettronica, cui gli enti associati e gli utenti possono far riferimento per inviare richieste, segnalazioni o disposizioni relative al servizio.	
	5. Potrà, inoltre, essere prevista l'istituzione di recapiti presso ciascun comune, secondo le modalità da concordare fra il custode forestale di zona e l'amministrazione competente.	
	Articolo 3 - Durata	
	1. La durata della presente convenzione è stabilita in anni 10, decorrenti dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2035, fatta salva la possibilità di anticipato recesso, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 13.	
	Articolo 4 – Personale	
	1. Il personale necessario per il funzionamento del servizio (custodi forestali) è fornito dal comune di Ala, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, assunto nella propria dotazione organica, inquadrato nella cat. C base del contratto collettivo di lavoro provinciale.	
	2. Il rapporto organico (o di impiego) del personale assegnato è posto in essere con il comune capofila e trova la sua disciplina nella legge, nel regolamento organico del personale dipendente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Ala e, per quanto ivi non previsto, nella presente convenzione e nel regolamento per il servizio di custodia forestale previsto dall'art. 106 della L.P. n. 11/2007 e ss.mm.. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli	
	5	

	accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il	
	relativo procedimento.	
	3. Il rapporto funzionale (o di servizio) è instaurato nei confronti di tutti i	
	soggetti convenzionati, secondo quanto precisato nei commi successivi.	
	4. Il rapporto funzionale con il personale è specificatamente disciplinato	
	mediante intese tra gli enti convenzionati, approvate dalla conferenza dei	
	sindaci di cui all'articolo 13, nonché attraverso gli atti di programmazione del	
	servizio previsti dal D.P.P. 9 maggio 2016 n. 5-39/Leg, alla cui definizione	
	concorre il Corpo forestale trentino, nelle forme e nei limiti previsti dalle	
	norme ivi contenute.	
	5. Alla scadenza della convenzione, fatta salva l'ipotesi di proroga o rinnovo	
	della medesima, il personale addetto al servizio verrà ripartito fra i comuni	
	convenzionati sulla base di intese approvate dalla conferenza dei sindaci,	
	adottando quali criteri prioritari l'estensione del patrimonio silvopastorale ed i	
	servizi resi a favore dei singoli comuni.	
	6. Nel caso di recesso di uno o più enti convenzionati o di modifiche	
	dell'ambito territoriale, trova applicazione quanto previsto nel successivo	
	articolo 13, comma 4 ("Recesso e nuove adesioni").	
	Articolo 5 – Rappresentante della convenzione e Funzionario	
	responsabile	
	1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità e la corretta operatività del	
	personale, il sindaco del comune capofila svolge l'incarico di rappresentante	
	della convenzione. In tal veste, intrattiene i rapporti con gli amministratori dei	
	comuni convenzionati, con l'Autorità forestale, con il funzionario	
	responsabile, di cui al comma 2, e con i custodi, confrontandosi con essi	
	6	

	sulle diverse problematiche e supervisionandone l'operato.	
	2. Sentita la conferenza dei sindaci, il sindaco del comune capofila nomina	
	un funzionario responsabile della gestione amministrativa del servizio	
	associato, con le funzioni indicate nel successivo comma 3.	
	3. Il funzionario indicato al comma 2, dipendente del comune capofila, è il	
	responsabile del servizio comunale nel quale il personale di custodia è	
	inquadrato.	
	4. Tale funzionario:	
	- è responsabile dei procedimenti di competenza e risponde della gestione	
	amministrativa e contabile nei confronti della conferenza dei sindaci;	
	- determina il piano di lavoro dei custodi assegnati al servizio, ai sensi	
	dell'art. 7 co. 5;	
	- assume anche un ruolo di coordinamento tra personale e amministrazioni	
	comunali;	
	- interviene alle riunioni della conferenza dei sindaci, anche con funzioni di	
	verbalizzante;	
	- svolge le funzioni che gli strumenti di programmazione assegnano ai	
	capiservizio.	
	5. Esso potrà avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del comune	
	capofila in relazione ai diversi adempimenti cui è tenuto il servizio associato,	
	secondo quanto specificato negli strumenti di programmazione del comune	
	capofila, in particolare relativamente alla gestione contabile.	
	Articolo 6 – Norme organizzative e rapporti con il Corpo forestale	
	trentino	
	1. La programmazione delle attività e le conseguenti attività operative	
	7	

	giornaliere sono definite e verificate secondo le disposizioni che seguono.	
	2. Con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento 9	
	maggio 2016 n. 5-39/Leg, è approvato il programma generale del servizio di	
	custodia, formato e condiviso tra il direttore dell'Ufficio distrettuale forestale e	
	il rappresentante della convenzione, di cui all'articolo 5, comma 1. Tale	
	documento è preventivamente sottoposto all'esame della conferenza dei	
	sindaci sottoscritto dal rappresentante della convenzione di cui all'articolo 5,	
	comma 1, dal direttore dell'Ufficio forestale distrettuale e dal datore di lavoro	
	del personale di custodia, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Esso	
	assolve alle seguenti funzioni:	
	- individua gli indirizzi di svolgimento del servizio per l'annualità di riferimento,	
	fissandone gli obiettivi e definendo le generali modalità di organizzazione e	
	coordinamento con il Corpo Forestale provinciale, alla luce delle risorse	
	umane e strumentali disponibili;	
	- individua, almeno sommariamente, le tipologie ed i volumi di attività che,	
	per ciascuna delle funzioni del servizio di custodia, si prevede di affrontare;	
	- prende in considerazione l'aspetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e la	
	formazione specifica del personale;	
	- detta indicazioni generali circa l'articolazione dell'orario di servizio, nonché	
	condizioni e tetti allo svolgimento di lavoro straordinario, in orario notturno e	
	festivo.	
	3. In attuazione delle direttive del programma generale, è redatto il piano	
	operativo del servizio di custodia, di cui all'articolo 6, comma 2, del	
	regolamento. Esso è condiviso, di norma settimanalmente, tra il comandante	
	della stazione forestale competente per la zona di vigilanza ed il	
	8	

	rappresentante della convenzione, di cui al comma 2, ed è trasmesso dalla	
	stazione forestale al servizio competente del comune capofila. Il piano	
	operativo individua, di concerto tra i soggetti che sono chiamati a redigerlo,	
	le modalità operative per lo svolgimento delle attività che gli addetti al	
	servizio di custodia forestale sono chiamati a svolgere in collaborazione con	
	il corpo forestale trentino. Esso riporta, inoltre, sommariamente l'indicazione	
	delle attività che il servizio di custodia svolgerà in proprio nel periodo di	
	riferimento, attenendosi alle priorità individuate dal rappresentante della	
	convenzione, sulla base della programmazione annuale e delle eventuali	
	segnalazioni pervenute dai componenti della conferenza dei sindaci.	
	4. Il rappresentante della convenzione, sentita la conferenza dei sindaci,	
	potrà individuare un custode, tra quelli assegnati al servizio, cui assegnare il	
	coordinamento e la responsabilità per i rapporti con l'autorità forestale, il	
	quale sarà delegato anche a sottoscrivere il piano operativo di servizio di cui	
	al comma 3.	
	5. Completa il novero degli strumenti di programmazione il piano di lavoro,	
	previsto dall'articolo 7, comma 1, del regolamento, che costituisce l'ordine di	
	servizio, con il quale il datore di lavoro assegna al singolo custode i compiti a	
	cui esso deve settimanalmente attendere e sono individuate le attività che	
	egli è chiamato a svolgere in collaborazione con la stazione forestale, come	
	definite nel piano operativo. Esso è adottato dal funzionario responsabile di	
	cui all'art. 5 co. 2, ed è comunicato ai singoli custodi forestali operanti nella	
	zona di vigilanza.	
	6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento, ciascun custode è	
	tenuto ad annotare in apposito registro di servizio le attività giornaliere e	
	9	

	periodiche effettivamente svolte. Tali attività sono indicate brevemente,	
	facendo riferimento al luogo ed ai contenuti delle stesse, evidenziando	
	comunque gli eventuali scostamenti dell'attività in concreto effettuata rispetto	
	a quanto pianificato, con le relative ragioni. Esso è conservato presso l'ufficio	
	del soggetto da cui dipende il custode forestale ed è ordinariamente	
	accessibile dalla stazione forestale competente per territorio.	
	7. A fini di rilevazione statistica e per consentire una adeguata	
	programmazione annuale dell'attività, le attività svolte in concorso con il	
	personale del CFT dovranno essere evidenziate in maniera tale da poter	
	essere facilmente conteggiate e rendicontate.	
	8. Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al D.lgs. 9 aprile 2018	
	n. 81 e successive modifiche detta indicazioni concernenti il soggetto o i	
	soggetti cui fa/fanno capo compiti e responsabilità in materia di sicurezza.	
	9. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento 9 maggio 2016, il Funzionario	
	responsabile, secondo gli indirizzi eventualmente manifestati dalla	
	conferenza dei sindaci o contenuti nel Programma generale del servizio di	
	custodia, potrà autorizzare i custodi forestali a prestare servizio anche in	
	altre zone rispetto alla propria zona di vigilanza, a seguito di richiesta	
	motivata formulata dal Corpo forestale provinciale o dal rappresentante dei	
	soggetti aderenti alla convenzione.	
	Articolo 7 – Riservatezza	
	1. Il piano operativo e il piano di lavoro, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6,	
	sono caratterizzati da elevata riservatezza e segretezza delle informazioni	
	riportate, al fine di evitare l'indebita divulgazione della pianificazione in	
	considerazione delle prerogative di polizia giudiziaria attribuite al personale di	

	vigilanza, per cui andrà attentamente valutato se inserire in essi la puntuale	
	indicazione dei luoghi e degli orari del servizio programmato o se sia	
	preferibile rinviare alle direttive che saranno impartite direttamente al	
	personale di custodia.	
	2. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione anche per il	
	registro di servizio, nel caso in cui riporti l'attività del custode inerente alle	
	funzioni di vigilanza e repressione di illeciti amministrativi e penali,	
	contenendo dunque informazioni coperte dal segreto investigativo, o	
	comunque di natura riservata. Pertanto, deve esserne evitata la circolazione	
	e/o l'indebito accesso da parte di soggetti non titolati a conoscerne il	
	contenuto.	
	Articolo 8 – Dotazioni	
	1. Le parti mettono a disposizione del servizio gli automezzi, le attrezzature e	
	la strumentazione informatica quali risultano dall'allegato prospetto (allegato	
	A).	
	2. I beni indicati nell'allegato A) sono gestiti dal comune capofila e sono	
	acquisiti al suo patrimonio, con specificazione del loro valore e del loro	
	ammortamento, pur essendo inteso che il loro utilizzo è riservato al servizio	
	associato. Le quote di ammortamento sono conteggiate nel preventivo di	
	spesa di cui all'articolo 11 e sono riportate secondo le quote di competenza	
	di ciascun comune convenzionato, come stabilite dall'articolo 10.	
	3. Eventuali nuovi acquisti per dotazioni del servizio sono autorizzate dalla	
	conferenza dei sindaci ed i relativi oneri, anticipati dal comune capofila, sono	
	ripartiti secondo quanto stabilito nell'articolo 10. La proprietà dei nuovi mezzi	
	è disciplinata dal precedente comma 2.	
	11	

	4. Spetta al comune capofila provvedere a tutte le spese occorrenti alla gestione del servizio con riguardo sia al personale che all'acquisto di mezzi e servizi.	
	5. La custodia e la gestione dei beni mobili e delle attrezzature a disposizione del servizio, è affidata al comune capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria.	
	6. Alla scadenza della convenzione o alla data della sua eventuale anticipata cessazione, i beni indicati nel presente articolo, così come quelli successivamente acquisiti verranno assegnati alle parti secondo un criterio di proporzionalità, approvato dalla conferenza dei sindaci, rispetto alla spesa sostenuta per l'acquisto, sulla base delle quote indicate nell'articolo 9.	
	Articolo 9 – Costi del servizio e modalità di ripartizione	
	1. I costi relativi alla gestione ordinaria del servizio, quali le retribuzioni ed oneri per il personale e ogni altro onere conseguente all'espletamento del servizio (utenze telefoniche, carburante, servizi informatici, manutenzione mezzi e attrezzature, stampati, eventuali consulenze), sono a carico di tutti i soggetti convenzionati e ripartiti tra i medesimi, al netto di eventuali trasferimenti, contributi o altre entrate specifiche, nel rispetto dei criteri e parametri specificati nei successivi commi.	
	2. Il costo annuo risultante per lo svolgimento del servizio (spesa corrente) è suddiviso tra gli enti convenzionati in base alla percentuale di servizio effettivo prestato dai custodi sul territorio dei singoli comuni, calcolato a consuntivo sull'anno di riferimento, come risultante dai rapporti di servizio, rapportato alle voci di spesa ed entrata riportate nella allegata tabella (allegato B);	

	3. Le spese di investimento (in conto capitale) saranno ripartite secondo la	
	percentuale media dei tre anni precedenti, come risultante ai sensi del	
	precedente comma 2.	
	4. A favore del comune capofila la conferenza dei sindaci stabilisce un	
	importo forfettario annuo da riconoscere per l'attività amministrativa prestata	
	e per le spese sostenute per l'acquisto e fornitura di beni e servizi di	
	proprietà, quali hardware e software, manutenzioni, spese telefoniche e	
	postali, stampati e simili. Tale importo è inserito nel preventivo di spesa e nel	
	consuntivo, in detrazione rispetto alla quota risultante a carico dell'ente	
	capofila stesso, ed è stabilito e aggiornato dalla conferenza dei sindaci, sulla	
	base della quantificazione dei costi esposti dal comune capofila.	
	Articolo 10 – Preventivi di spesa, rendiconti e versamenti	
	1. Spetta all'ente capofila provvedere alla riscossione di tutte le entrate	
	relative al servizio, ivi compresi i finanziamenti provinciali per la gestione del	
	servizio e quant'altro sia ad esso riferibile.	
	2. Compete al funzionario responsabile del servizio, nominato ai sensi	
	dell'articolo 5, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario	
	del comune capofila:	
	- predisporre il preventivo di spesa per il funzionamento del servizio,	
	trasmettendolo al servizio finanziario dell'ente capofila ed ai comuni	
	convenzionati;	
	- effettuare la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio	
	delle stesse, trasmettendo tali dati come sopra.	
	3. Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto entro il mese di ottobre	
	dell'anno precedente a quello di riferimento e costituirà la base, come	
	13	

	approvato dalla conferenza dei sindaci/sindaci, sulla quale calcolare gli	
	acconti stabiliti nel comma 5.	
	4. Il consuntivo delle spese riferibili alla gestione associata è approvato dalla	
	giunta del comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci, entro	
	il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.	
	5. I comuni convenzionati dovranno provvedere ad effettuare i versamenti al	
	comune capofila entro i seguenti termini:	
	a) una prima rata entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario di riferimento,	
	nella misura del 50% degli importi risultanti dal preventivo di spesa di cui al	
	comma 3;	
	b) una seconda rata entro il 31 luglio dell'esercizio di riferimento, nella	
	misura di un ulteriore 40% degli importi preventivati;	
	c) il saldo, come determinato in sede di approvazione del consuntivo, sarà	
	versato entro 30 giorni dalla relativa comunicazione effettuata dal comune	
	capofila agli enti convenzionati.	
	Articolo 11 – Conferenza dei sindaci	
	1. È istituita una conferenza consultiva permanente composta dai sindaci	
	degli enti convenzionati - in breve individuata come "conferenza dei sindaci" -	
	presieduta dal sindaco del comune capofila, con la finalità di indirizzare e	
	seguire lo svolgimento dell'attività del servizio di custodia, stabilire gli obiettivi	
	e le priorità del medesimo, definire l'organizzazione generale e confrontarsi	
	su tutte le problematiche relative al personale o, più generalmente, alla	
	gestione del servizio.	
	2. Almeno una volta all'anno, di norma in sede di approvazione del	
	consuntivo, la conferenza è tenuta a verificare l'andamento del servizio,	

	<p>congiuntamente al personale di custodia assegnato al servizio, anche sulla</p>	
	<p>base di una relazione del medesimo.</p>	
	<p>Articolo 12 – Recesso e nuove adesioni</p>	
	<p>1. Trascorsi due anni dalla data di attivazione del servizio oggetto della</p>	
	<p>presente convenzione, ciascun soggetto aderente potrà recedere dalla</p>	
	<p>stessa, compatibilmente con le previsioni normative e organizzative della</p>	
	<p>Provincia autonoma di Trento in materia, previa variazione del territorio di</p>	
	<p>riferimento per la zona di vigilanza n. 34, come definita con delibera di giunta</p>	
	<p>provinciale n. 1148 del 21 luglio 2017,</p>	
	<p>2. Il recesso deve essere approvato con delibera del consiglio comunale, che</p>	
	<p>dovrà prevedere in particolare il ripiano di eventuali partite debitorie a carico</p>	
	<p>dell'ente recedente, come determinate dall'ufficio competente.</p>	
	<p>3. Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa</p>	
	<p>istanza, trasmessa al comune capofila unitamente alla deliberazione di cui al</p>	
	<p>comma 2.</p>	
	<p>4. In caso di recesso da parte di uno o più enti convenzionati, anche in</p>	
	<p>relazione all'eventuale intervenuta opportunità di gestire il servizio su ambiti</p>	
	<p>territoriali diversi, gli stessi si impegnano, mediante opportune intese in seno</p>	
	<p>alla conferenza dei sindaci, a trasferire alle proprie dipendenze il personale</p>	
	<p>necessario. L'intesa dovrà definire anche le correlate conseguenze</p>	
	<p>finanziarie.</p>	
	<p>5. Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità della presente</p>	
	<p>convenzione, da parte di altri soggetti che hanno titolo a partecipare alla</p>	
	<p>gestione associata, saranno esaminate dalla conferenza dei sindaci cui</p>	
	<p>spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso e approvare le necessarie</p>	
	<p>15</p>	

modifiche della presente convenzione e delle quote di partecipazione.

Articolo 13 – Norme finali

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, tramite confronto da effettuare in sede di conferenza dei sindaci. Qualora non si pervenga ad una soluzione condivisa, si provvederà a riunire gli organi esecutivi dei comuni in seduta comune, ai quali competerà affrontare le problematiche insorte, predisponendo una relazione congiunta.

2. Eventuali ulteriori accordi che integrino e/o interpretino parzialmente alcuni contenuti della presente convenzione senza stravolgerne l'impostazione generale possono essere formalizzati mediante atto di indirizzo da assumere ad unanimità da parte della conferenza dei sindaci.

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti gli enti convenzionati in maniera proporzionale secondo quanto stabilito nella tabella di cui all'articolo 10.

4. Qualora a seguito di modifiche al regolamento per lo svolgimento del servizio previsto dall'art. 106 della LP 11/2007 e s.m. siano apportate modifiche al territorio già identificato nella zona di vigilanza n. 34 le parti concordano di aggiornare conseguentemente il presente accordo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, unitamente agli allegati A e B.

COMUNE DI ALA – Il Sindaco

Stefano Gatti

COMUNE DI AVIO – Il Sindaco

Ivano Fracchetti